



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI UDINE

Il giudice dell'intestato Ufficio, dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al RG n. [REDACTED] promossa con ricorso proposto da [REDACTED], cf [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano D'Orlando con studio a Padova in Via Trieste 22bis

ricorrente

contro

PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE

resistente

avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida.

Conclusioni:

per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Concise e rilevanti ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente proponeva ricorso avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida notificata in data 31 agosto 2023, emessa sulla base del rapporto n. [REDACTED] di data 11 agosto 2023 del Comando

Stazione Carabinieri di [REDACTED], per le ragioni meglio indicate nel ricorso da intendersi qui richiamate *in toto*.

Con decreto di data 11 ottobre 2023 veniva fissata per il giorno 29 novembre 2023 l'udienza per la decisione della sospensiva dell'efficacia del provvedimento opposto; con ordinanza riservata di data 12 dicembre 2023 veniva disposta la sospensiva dell'efficacia dell'ordinanza opposta e fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14 febbraio 2024.

All'udienza del 15 maggio 2024, sulla documentazione versata in atti, si procedeva alla discussione ed all'esito la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza, riprodotto qui in calce.

* * * *

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Infatti, dalla documentazione in atti ed in particolare dal certificato medico di data 22 marzo 2024, emergono elementi tali da ritenere che il provvedimento amministrativo opposto avente natura cautelare, sebbene fosse stato al momento della sua emissione legittimamente assunto, abbia allo stato perso l'esigenza cautelare sottesa al provvedimento medesimo.

Detti presupposti appunto non sussistono più in ragione dell'attestazione contenuta nel certificato di idoneità di cui sopra, valido sino ad un periodo successivo rispetto allo spirare del termine di sospensione indicato nell'ordinanza opposta.

Resta da osservare infine che, fermo quanto detto sopra, spetterà comunque al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine accertare la sussistenza o meno dell'ipotesi di reato p e p dall'art. 186 CdS e prendere le conseguenti decisioni, anche in caso di messa alla prova *ex art. 168 bis cp e 464 bis cpp*; in caso di condanna, il giudice penale provvederà anche sulle eventuali sanzioni accessorie e in caso di estinzione del procedimento per positivo esito della messa alla prova rimetterà alla Prefettura gli atti per quanto di sua competenza. Va rilevato pertanto che anche per questa ragione

l'esigenza cautelare alla quale l'ordinanza impugnata è preordinata è venuta meno: la natura cautelare della stessa presuppone necessariamente che sia preventiva rispetto all'esercizio dell'azione penale.

D'altro canto, la Prefettura resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha in alcun modo provato la persistenza di ragioni cautelari tali da rendere opportuno la conferma dell'ordinanza opposta.

Per le ragioni su esposte il ricorso proposto merita accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della causa, ovvero di materia relativa a sanzioni amministrative.

PQM

Il giudice di pace di Udine

visto l'art. 6 d. lvo n. 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza opposta; compensa le spese di lite.

Udine, 15 maggio 2024

il giudice

dott. 